



Roma, 27 maggio 2021

Prot. 195

Ai Presidenti  
dei Consorzi BIM  
LL.SS.


OGGETTO: Censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Con riferimento al censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (perimetro soggettivo), si ritiene di dovere chiarire che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute.

**Di contro le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP e del censimento di cui al citato art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90** (si veda in tal senso il documento allegato contenente "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche" predisposto dal Ministero delle Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti).

**Non vi è dubbio che i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM), costituiti in applicazione della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, rientrano nel "perimetro soggettivo" sopra individuato e risulta pertanto evidente che non devono essere oggetto di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP e del censimento di cui al citato art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.**

Si ritiene peraltro di evidenziare che i Consorzi BIM non vanno inclusi tra gli organismi oggetto del censimento in parola in quanto non vi sono conferimenti di capitale da parte dei Comuni consorziati, né versamenti di quote associative o partecipazione ad utili e/o perdite, né tantomeno presentano le caratteristiche di ente strumentale.



I Consorzi BIM sono enti caratterizzati da entrate proprie stabilite per legge, che non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato o dei Comuni consorziati.

In ragione delle loro peculiarità, i Consorzi BIM possono essere piuttosto in parte assimilati alle Unioni di Comuni o alle Province nella loro configurazione *post* Legge Delrio, soggetti giuridici che non sono certamente oggetto del censimento in parola (si veda in tal senso il documento allegato denominato “PATRIMONIO DELLA PA - Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti - Art. 17 D.L. n.90/2014 - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art.20 D. Lgs. n.175/2016 - MANUALE OPERATIVO PER LA COMUNICAZIONE elaborato d’intesa con la Corte dei conti - Dati al 31/12/2019 - Versione – 3 marzo 2021” predisposto dal MEF).

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE

*Carlo Personeni*